

**Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano**  
Scuola di Formazione  
per la preparazione alla professione di Dottore Commercialista  
ed alla funzione di Revisore Contabile

---


Mario Difino

## La cessione d'azienda

Università Luigi Bocconi  
6 Novembre 2006

## INDICE

1. **Nozione di azienda**
2. **Normativa**
3. **Contratto**
4. **Confronto con altre operazioni straordinarie**
5. **Metodi di valutazione**
6. **Scritture contabili**
7. **Aspetti fiscali**
8. **Diritto del lavoro**



## 1. Nozione di azienda

### 1. Nell'economia aziendale

### 2. Nel Codice Civile

## 1.1 Nozione di azienda - Nell'economia aziendale

### ISTITUTO

ELEMENTI   FATTORI   ENERGIE   RISORSE

**AZIENDA = ordine ECONOMICO di un ISTITUTO**



**INSIEME DEGLI ACCADIMENTI ECONOMICI  
INTERNI A UN ISTITUTO DISPOSTI AD UNITA'  
SECONDO PROPRIE LEGGI**

(Airoldi, Brunetti, Coda, Economia aziendale, Il Mulino)

## 1.2 Nozione di azienda - Nel codice civile

**AZIENDA** → **IL COMPLESSO DEI BENI  
ORGANIZZATI DALL'IMPRENDITORE  
PER L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA (art. 2555 c.c.)**

**Comm.Trib.Centrale** (n. 485, 5.2.1998):

La sola sussistenza di una pluralità di beni tra loro oggettivamente organizzati non costituisce elemento sufficiente a identificare l'azienda, essendo necessaria la presenza dell'elemento *dinamico* dell'organizzazione

**Cassazione**: (n. 8973, 20.6.2002):

Anche l'alienazione di beni che non facciano venire integralmente meno l'azienda, ovvero che non risultino palesemente unificati da un tessuto connettivo di natura organizzativa, può bene essere qualificata alla stregua di una cessione d'azienda

## 1.2 Nozione di azienda - Nel codice civile

**Tribunale Milano** (Sez. lavoro, n. 2023, 26.6.2006 - conforme a Cass. 6292/2006):

Soprattutto nei settori in cui le strutture materiali assumono scarsa rilevanza può configurarsi trasferimento d'azienda anche quando il contratto abbia ad oggetto solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e organizzati tra loro.

**Cassazione** (Sez. lavoro, n. 21287, 2.10.2006):

L'imprenditore che affida all'esterno l'attività di gestione di alcuni segmenti della propria azienda non sta cedendo un ramo di essa.

## 1.2 Nozione di azienda - Nel codice civile


### Interpretazione del termine *beni*

#### **NOZIONE LETTERALE**

Sono elementi costitutivi dell'azienda tutti e soli i beni (mobili, immobili, materiali, immateriali, fungibili e non) organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

#### **NOZIONE ESTENSIVA**

Considera tra gli elementi costitutivi del complesso aziendale ogni elemento patrimoniale facente capo all'imprenditore nell'esercizio della propria attività. Rientrano quindi anche i servizi, i rapporti di lavoro con il personale nonché i debiti e i crediti



## 2. Normativa

1. Forma del contratto
2. Successione nei contratti, nei crediti e nei debiti
3. Divieto di concorrenza
4. Ditta, marchio e loro trasferimento

### 2.1 Forma del contratto

#### **Art. 2556 c.c.**

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (...) dell'azienda devono essere provati **per iscritto**, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti di cui sopra, in **forma pubblica** o per **scrittura privata autenticata**, devono essere depositati per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel termine di 30 gg, a cura del notaio rogante o autenticante (art. 2556 C.C.)

## 2.2 Successione nei contratti, nei crediti e debiti

### Art. 2558 c.c.

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (1). Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salva in questo caso la responsabilità dell'alienante.

(1) contratti nei quali la prestazione può essere adempiuta solo personalmente dall'imprenditore cedente

**FINALITA'**: tutela della funzionalità economica (avviamento) dell'azienda oggetto di cessione.

## 2.2 Successione nei contratti, nei crediti e debiti

I contraenti ceduti, a prescindere dal loro consenso, sono tenuti a eseguire le proprie prestazioni nei confronti del nuovo titolare d'azienda, salvo per giusta causa nel termine di 3 mesi dalla notizia del trasferimento.

Specularmente il cessionario è obbligato ad adempiere alle prestazioni relative ai contratti in cui è subentrato per effetto del trasferimento d'azienda.

Non può essere escluso il passaggio di quella porzione dei contratti d'azienda essenziale per il normale funzionamento dell'aggregato aziendale, pena l'impossibilità di qualificare come cessione d'azienda il negozio giuridico concluso.

## 2.2 Successione nei contratti, nei crediti e debiti

### Art. 2559 c.c.

La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di una sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese. Il debitore ceduto è comunque liberato se paga in buona fede all'alienante.

Riguarda le cessioni delle posizioni di credito connesse a contratti nei quali è già adempiuta la prestazione del titolare dell'azienda ceduta.

**EFFETTO:** Il trasferimento del credito opera anche in assenza di specifica notifica al debitore, ritenendosi quest'ultima sostituita dall'astratta conoscibilità del trasferimento ottenuta tramite l'iscrizione nel Registro delle Imprese

## 2.2 Successione nei contratti, nei crediti e debiti

### Art. 2560 c.c.

L'alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, se non risulta che i creditori hanno consentito al mutamento della figura del debitore.

Specularmente, l'acquirente risponde per tutti i debiti che risultano dai libri contabili dell'azienda ceduta. Ciò in quanto l'acquirente ne ha cognizione al momento dell'acquisto.

Riguarda i debiti collegati all'esercizio dell'impresa, contratti dall'imprenditore alienante anteriormente alla cessione d'azienda.

Conforme al principio generale che considera inefficace il mutamento del debitore senza il consenso del relativo creditore.

## 2.3 Divieto di concorrenza

### **Art. 2557 c.c.**

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

**FINALITA':** favorire il trasferimento tra le parti dell'avviamento.

**DEROGHE:** essendo posto nell'interesse esclusivo delle parti si ritiene che le stesse possano derogarvi, ampliandolo o riducendolo. L'estensione del divieto trova però dei limiti nell'art. 41 della Costituzione che tutela la libertà dell'iniziativa economica privata. Si considera quindi come limite massimo all'estensione temporale del divieto la durata di **5 anni** fissata dal codice civile.

## 2.4 La ditta, il marchio ed il loro trasferimento

**La ditta è il nome commerciale che individua l'imprenditore come soggetto di diritto nell'esercizio dell'attività d'impresa (Campobasso, Diritto commerciale, UTET)**

### **Art. 2565 c.c.**

La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda


Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso esplicito dell'alienante

### **Art. 2573 c.c.**

Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata<sup>(1)</sup>, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.

<sup>(1)</sup>La **ditta derivata** è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda. Non vi è necessità di integrarla col nome del nuovo imprenditore. (Campobasso, Diritto commerciale, UTET)





### 3. Il contratto

1. Fase di negoziato
2. Contratto preliminare
3. Contratto di compravendita

#### 3.1 Fase di negoziato

La conclusione dell'accordo di compravendita è preceduta da una fase di negoziato durante la quale le parti possono:

- **scambiarsi documenti precontrattuali**

anche in funzione della rilevanza della compravendita, che hanno come contenuto alcune intese di natura preliminare tra le parti o manifestazioni di volontà di una sola di esse

- **effettuare attività estimative e di ispezione**

(*due diligence* legale, contabile, fiscale, ambientale ecc.)

### 3.2 Contratto preliminare

Con tale atto le parti definiscono l'assetto degli interessi e le reciproche obbligazioni che saranno poi tradotte nel rapporto contrattuale definitivo futuro che produce l'effetto traslativo della proprietà (**atto di cessione**).

In genere il preliminare contiene patti accessori quali, per esempio, la **caparra confirmatoria**, la **caparra penitenziale** ed eventuali clausole penali in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento.

### 3.3 Contratto di compravendita


I due elementi principali che caratterizzano il contratto sono:

#### **L'OGGETTO:**

L'insieme organizzato dei beni funzionale all'esercizio dell'attività economica. E' opportuno indicare distintamente gli elementi che compongono l'aggregato trasferito redigendo specifici inventari dei beni strumentali, giacenze, crediti e debiti trasferiti ecc.

#### **IL PREZZO:**

Il corrispettivo complessivo ovvero una suddivisione con specifica attribuzione alle categorie omogenee che compongono l'aggregato.



## 4. Confronto con altre operazioni straordinarie

1. Cessione d'azienda
2. Conferimento
3. Fusione
4. Cessione di partecipazioni
5. Scissione
6. Differenze tra cessione e altre operazioni
7. Usufrutto e Affitto d'azienda

### 4.1 Cessione d'azienda

#### CESSIONE D'AZIENDA

Non si verificano modificazioni relativamente alle persone giuridiche coinvolte nell'operazione:

- sia per quanto attiene alla sfera del controllo
- sia per quanto riguarda la sopravvivenza dei soggetti di diritto


#### ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Comportano:

- l'estinzione di uno o più tra i soggetti giuridici coinvolti, o
- la modifica della loro sfera di controllo

## 4.1 Cessione d'azienda

### CESSIONE D'AZIENDA




## 4.2 Conferimento

Il conferimento d'azienda è una cessione nella quale il **corrispettivo**, anziché essere rappresentato da denaro, è costituito da **azioni o quote** della società conferitaria.

Pur non esistendo un vero e proprio obbligo giuridico di redazione di un apposito bilancio straordinario, entrambe le operazioni necessitano della predisposizione di una situazione patrimoniale finalizzata alla determinazione del **valore economico** attribuibile al compendio aziendale.

## 4.2 Conferimento




## 4.3 Fusione

Mediante la fusione due o più società si **uniscono** in una, in cui confluiscono i patrimoni dei soggetti partecipanti.

A differenza del conferimento le quote o azioni della società risultante dalla fusione vengono attribuite ai soci delle società partecipanti anziché alla società conferente.

### 4.3 Fusione




### 4.4 Cessione di partecipazioni

Il trasferimento delle partecipazioni sociali costituisce un rapido mezzo per effettuare il passaggio indiretto della titolarità dei beni o diritti che si trovano nel patrimonio delle società.

Esse costituiscono infatti **beni di secondo grado** in quanto hanno indirettamente per oggetto il patrimonio della società alla quale si riferiscono.

## 4.4 Cessione di partecipazioni




## 4.5 Scissione

Con la scissione si ottiene il risultato opposto a quello della fusione

Si distingue dalla cessione d'azienda per il fatto che le partecipazioni al capitale delle società beneficiarie sono attribuite direttamente ai soci della società scissa che proseguono il rapporto sociale in società diverse.

Nella scissione non proporzionale è possibile assegnare partecipazioni ai alcuni soci della scissa in diversa proporzione, previo consenso degli stessi.

## 4.5 Scissione



## 4.6 Differenze tra cessione e altre operazioni

Nelle operazioni di fusione, scissione e cessione di partecipazioni il coacervo delle posizioni giuridiche attive e passive è trasferito in capo alla società risultante dalla fusione o beneficiaria, ovvero resta in capo alla società trasferita facente capo ai nuovi proprietari.

L'acquirente quindi (***diversamente dall'operazione di cessione d'azienda***) assume direttamente o indirettamente, dalla data di efficacia dell'operazione, la responsabilità per tutte le obbligazioni sociali:

***anche di quelle sorte precedentemente di cui l'acquirente poteva non essere a conoscenza***



## 4.7 Usufrutto e Affitto d'azienda

### Art. 2561 c.c. - Usufrutto d'azienda


L'usufruttuario diventa **titolare** dei rapporti contrattuali e dei crediti/debiti mentre acquista il diritto (**limitato**) d'usufrutto sulle cose costituenti sia il capitale fisico (macchinari, arredi, ecc) sia quello circolante (materie prime, merci, ecc).

### Art. 2562 c.c. – Affitto d'azienda

Le disposizioni previste per l'usufrutto dell'azienda si applicano anche nel caso di affitto.

L'usufruttuario/affittuario deve gestire l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue, senza modificarne la destinazione e conservando l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti.

Il **godimento dell'azienda** è attribuito all'usufruttuario/affittuario per un **periodo di tempo limitato** alla durata del contratto o del diritto.



## 5. Metodologie di valutazione d'azienda

1. Metodi patrimoniali (semplice e complesso)
2. Metodi reddituali
3. Metodi misti
4. Metodi finanziari (Discounted Cash Flow)
5. Metodo dei multipli

## 5. Metodologie di valutazione d'azienda

La legge non richiede la redazione di una perizia di stima nel caso di cessione d'azienda (o ramo d'azienda). Il valore è determinato dalle parti a seguito di negoziazione. Le parti possono effettuare la valutazione in proprio ovvero con l'ausilio di **periti di parte**

### OPERAZIONI VALUTATIVE

- individuare e valorizzare le attività/passività che dovranno essere trasferite
- determinare il valore di avviamento
- stralciare dall'attivo/passivo di stato patrimoniale voci che non hanno più ragione d'esistere

### FINALITA'

- rafforzare la propria posizione contrattuale
- predisporre argomentazioni difensive in caso di accertamento fiscale in rettifica del valore di avviamento dichiarato

## 5. Metodologie di valutazione d'azienda

Le principali tipologie di metodi valutativi sono le seguenti:

1. **Metodi patrimoniali (semplice e complesso)**
2. **Metodi reddituali**
3. **Metodi misti**
4. **Metodi finanziari (Discounted Cash Flow)**
5. **Metodo dei multipli**

La scelta del metodo di valutazione dipende dalle caratteristiche dell'operazione e dal settore di attività dell'azienda.

### 5.1.1 Metodo patrimoniale semplice

Gli elementi attivi non monetari di bilancio sono valutati a valori correnti (di mercato), facendo emergere le eventuali plus/minusvalenze rispetto ai valori esposti

Le passività di bilancio si assumono generalmente al **valore nominale**

**PN rettificato =**

+ PN contabile

+/- rettifiche in aumento/diminuzione di poste attive

+/- rettifiche in diminuzione/aumento di poste passive

### 5.1.2 Metodo patrimoniale complesso

Si considerano anche le **immobilizzazioni immateriali** separabili non inserite in contabilità

**Marchi e brevetti, organizzazione umana, know-how** sono gli elementi che si prendono più di frequente in considerazione

L'eventuale saldo positivo di tali operazioni di valutazione incrementa il PN rettificato calcolato col metodo patrimoniale semplice.

Sia per il metodo patrimoniale semplice che per quello complesso è necessario infine tenere in considerazione gli **oneri tributari latenti** che sorgono in conseguenza delle rivalutazioni stimate (imposte differite).

### 5.2 Metodo reddituale

Il valore di un'azienda è calcolato attualizzando i redditi futuri attesi normalizzati.

Vi sono almeno tre metodi di attualizzazione:

1. Attualizzazione del reddito medio normale atteso **all'infinito**
2. Attualizzazione del reddito medio normale atteso **per un dato periodo nel futuro**
3. Attualizzazione del reddito medio normale atteso per un dato periodo nel futuro e **proiezione successiva con Terminal Value**

## 5.2 Metodo reddituale

La **normalizzazione del reddito** comporta l'eliminazione:

1. delle componenti di reddito straordinarie (positive/negative)
2. delle componenti di reddito riguardanti i capitali accessori
3. degli effetti delle politiche di bilancio (anche fiscali)

Il valore economico risultante deve essere rettificato per gli **oneri fiscali latenti**, che derivano dalle eventuali plusvalenze iscritte (imposte differite).

## 5.2 Metodo reddituale, diversi orizzonti di attualizzazione

$$EV = \pi / i$$

$\pi$  = reddito medio prospettico normalizzato

$i$  = tasso stimato con metodo CAPM<sup>(1)</sup>

$$EV = \pi * [(1 + i)^n - 1 / i (1 + i)^n]$$

$$EV = \pi * [(1 + i)^n - 1 / i (1 + i)^n] + TV / (1 + i)^n$$

(1) Capital Asset Pricing Model

## 5.3 Metodi misti

Integrano la valutazione risultante dal metodo patrimoniale considerando le capacità reddituali prospettive dell'azienda, attraverso la determinazione del "sovrareddito", espressivo del valore di avviamento.

Es.:

### 5.3.1 Metodo della stima autonoma dell'avviamento

### 5.3.2 Metodo EVA® (Economic Value Added)

### 5.3.1 Metodo della stima autonoma dell'avviamento

Nel caso di applicazione di una formula di stima ad orizzonte infinito, si considera:

$$EV = K + (\pi - Ki) / i^1$$

dove

**EV = Enterprise Value**

**K = PN rettificato tramite l'applicazione dei metodi patrimoniali semplice/complesso**

**i = tasso di rendimento del patrimonio aziendale (media di settore)**

**i<sup>1</sup> = tasso di attualizzazione dei sovraredditi (solitamente  $i > i^1$  in presenza di avviamento positivo)**

### 5.3.2 Metodo EVA®

Metodo di valutazione applicato al lordo degli oneri finanziari (*unlevered*)

$$\text{EVA} = \text{RON} * (1 - t) - \text{WACC} * \text{CIN}$$

dove

**RON** = Risultato operativo netto

**t** = Aliquota d'imposta

**WACC** = Costo medio ponderato del capitale

**CIN** = Capitale investito netto

$$\text{EV} = \text{CI} + \text{EVA}_1 / (1 + \text{WACC})^1 + \text{EVA}_2 / (1 + \text{WACC})^2 + \dots + \text{EVA}_n / (1 + \text{WACC})^n$$

### 5.4 Metodo finanziario (Discounted Cash Flow)

Coerentemente applicabile nella maggior parte dei casi di valutazione

Valore d'azienda come sconto dei flussi di cassa attesi da essa generati

Applicabile al netto od al lordo (più comunemente) degli oneri finanziari (*levered/unlevered*)

Attualizzazione: metodo *levered* tramite tasso stimato con metodo CAPM; attualizzazione metodo *unlevered* tramite tasso WACC

Difficoltà previsionali (ampiezza ed interrelazione delle ipotesi di stima) e preponderanza del *Terminal Value*

$$W = \sum FC_t / (1 + i)^t + TV / (1 + i)^n$$

## 5.5 Metodo dei multipli

Metodo empirico che determina il valore aziendale sulla base di moltiplicatori che scaturiscono dai prezzi di Borsa per le azioni di imprese comparabili a quella considerata


Valutazione "relativa", *quick & dirty*, generalmente di controllo per altri metodi utilizzati

$$EV = m * X$$

Il multiplo è ottenuto come rapporto tra la capitalizzazione borsistica di società concorrenti comparabili e parametri di *performance* o grandezze contabili come il valore di libro

Coerenza necessaria tra grandezze poste al numeratore ed al denominatore del multiplo (*levered/unlevered*)





## 6. Scritture contabili

1. Scritture contabili (OIC)
2. Scritture contabili (IFRS)

### 6.1 Scritture contabili/OIC

#### Del cedente

Si rilevano a seguito dell'atto di cessione

Con riferimento alla **data di efficacia** della cessione si rilevano le scritture di:

**1. Assestamento**, es.:

- Adeguare il fondo TFR alla data di cessione
- Eseguire gli ammortamenti in proporzione al periodo trascorso dall'apertura dell'esercizio
- Valutare opportunamente le rimanenze finali

**2. Storno dei valori relativi ai beni ceduti**

## 6.1 Scritture contabili/OIC

Il cedente dovrà provvedere allo stralcio anche dei fondi rischi e dei fondi rettificativi relativi a poste trasferite.

Il cedente realizzerà, infatti, plusvalenze o minusvalenze sui beni trasferiti al netto dei relativi fondi, i quali non verranno quindi trasferiti al cessionario: quest'ultimo provvederà in via autonoma ad effettuare le valutazioni dovute sulle poste trasferite.

## 6.1 Scritture contabili/OIC

### Del Cessionario

Registra attività e passività sulla base del bilancio di cessione.

A valori correnti (corrispettivo pattuito).

Eventuali valori di perizia costituiscono il limite massimo di iscrizione in bilancio per l'acquirente.

La contropartita a saldo è il debito verso il cedente.

## 6.2 Scritture contabili/IFRS 3

Il principio contabile internazionale IFRS 3 disciplina le modalità di contabilizzazione delle cc. dd. **Business Combinations**, definite come il **complesso delle operazioni che aggregano più aziende od attività in un'unica entità economica**

Tra tali operazioni rientrano le cessioni/acquisizioni d'azienda.

Non tutte le aggregazioni aziendali sono disciplinate dall'IFRS 3; non vi rientrano ad esempio:

1. Le **joint ventures (Ias 31)**
2. Le **aggregazioni tra entità soggette a controllo comune**
3. Le **aggregazioni tra entità mutualistiche**
4. Le **aggregazioni effettuate per mezzo di un contratto senza alcuna altra implicazione dal punto di vista economico**

## 6.2 Scritture contabili/IFRS 3

Le **Business Combinations** devono essere contabilizzate mediante il metodo dell'acquisto (**Purchase Method**), che prevede tre distinte fasi:

1. Identificazione dell'**aggregante** (soggetto che detiene il controllo)(\*)
2. Determinazione del **costo** dell'aggregazione
3. Determinazione dei **valori** degli elementi patrimoniali aggregati

(\*) Vedi IAS 27: il controllo sussiste quando esistono le condizioni legali o di fatto per effettuare le scelte di natura finanziaria ed operativa

## 6.2 Scritture contabili/IFRS 3

### Costo dell'aggregazione

E' dato da:

- **Fair value** alla data dello scambio (cioè alla data di ottenimento del controllo), di attività dismesse, obbligazioni sostenute o assunte e strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente per l'ottenimento del controllo

+

- **Costi** direttamente imputabili all'aggregazione, quali consulenze ed altre commissioni dovute a professionisti legali, contabili, ...

## 6.2 Scritture contabili/IFRS 3


### Determinazione dei valori degli elementi patrimoniali

Gli elementi patrimoniali acquisiti sono iscritti nella contabilità del cessionario al loro **fair value** alla data dell'operazione.

L'avviamento è un valore residuale pari all'eccedenza del prezzo rispetto al **fair value** della attività e passività aggregate.

Il valore di avviamento non è ammortizzabile ma deve essere rideterminato periodicamente per verificare l'esistenza di eventuali perdite di valore (**impairment test**).

Se il fair value delle attività e passività aggregate eccede il prezzo dell'aggregazione, l'avviamento ha segno negativo (**badwill**) e si rileva un componente positivo a CE.



## 7. Aspetti fiscali

1. IRES/IRAP
2. IVA
3. Imposta di Registro
4. ICI
5. Accertamento
6. Disciplina antielusiva

### 7.1 Aspetti fiscali – IRES/IRAP

#### Art. 86 TUIR

La plusvalenza derivante è costituita dalla differenza tra il **corrispettivo** ..... conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il **costo** non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.

La plusvalenza risultante dalla cessione di complessi aziendali può essere soggetta a :

- tassazione **ordinaria** in unica soluzione;
- tassazione ordinaria **rateizzata** (soggetta a condizioni);
- tassazione **separata** (solo per imprenditori individuali)
- **neutralità** fiscale (soggetta a condizioni)

## 7.1 Aspetti fiscali – IRES/IRAP

### Tassazione ordinaria in unica soluzione

L'intero importo della plusvalenza è imputato nel periodo d'imposta di competenza.

La scelta per la tassazione integrale della plusvalenza nell'esercizio può essere conveniente nell'ipotesi in cui l'impresa cedente abbia perdite fiscali riportate dai precedenti periodi d'imposta ormai giunte a scadenza (5° anno).

Non occorre stanziare in bilancio imposte differite e non occorre effettuare variazioni nel quadro RF della dichiarazione.

## 7.1 Aspetti fiscali – IRES/IRAP

### Tassazione ordinaria rateizzata

E' ammessa per opzione a condizione che:

- l'azienda ceduta sia posseduta dal cedente da almeno 3 anni

La plusvalenza concorre a formare il reddito, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

I tre anni si computano dal giorno di acquisto dell'azienda ovvero dal primo giorno di esercizio dell'impresa (Circ. Min. 19/12/1997, n. 320/E).

E' esclusa per l'imprenditore individuale che cede l'unica azienda

## 7.1 Aspetti fiscali – IRES/IRAP

### Tassazione separata

È ammessa solamente in caso di cessione di aziende possedute da più di 5 anni (art. 17, c. 1, lett. g), TUIR da **imprenditori individuali**.

La richiesta di assoggettamento della plusvalenza a tassazione separata deve essere fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale le plusvalenze darebbero imputabili come componenti del reddito d'impresa.

L'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito ... l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati conseguiti (art. 21, TUIR).

## 7.1 Aspetti fiscali – IRES/IRAP

### Neutralità fiscale

Per le sole società che optano per il regime del **Consolidato fiscale nazionale**, la cessione di beni (diversi da quelli la cui cessione produce ricavo) fra società incluse nell'area di consolidamento può avvenire in regime di **continuità dei valori** fiscalmente riconosciuti e di conseguenza in regime di neutralità fiscale (art. 23, TUIR).

## 7.1 Aspetti fiscali – IRES/IRAP

### IRAP

Le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda costituiscono componenti straordinari di reddito (OIC 12).

Pertanto esse **non concorrono** alla formazione della base imponibile IRAP (art. 4, D.Lgs. 446/1997).

## 7.2 Aspetti fiscali – IVA

La cessione e il conferimento in società o altri enti aventi per oggetto aziende o rami d'azienda (art. 2, c. 3, lett. b), DPR 633/1972) non sono soggetti ad IVA.

Adempimenti pratici:

Il **cedente** dovrà:

- effettuare la comunicazione di variazione dati (ovvero di cessazione attività) all'Agenzia delle Entrate entro 30 gg dalla data di efficacia della cessione (se variano alcuni dei dati previsti dall'art. 35 DPR 633);

Il **cessionario** dovrà:

- effettuare la comunicazione di variazione dati (ovvero di inizio attività) all'Agenzia delle Entrate entro 30 gg dalla data di efficacia della cessione (se variano alcuni dei dati previsti dall'art. 35 DPR 633);



## 7.2 Aspetti fiscali – Cessione crediti d'imposta

### D.M. 384/1997, Art. 43-bis, D.P.R. 602/1973

I crediti **chiesti a rimborso** nella dichiarazione dei redditi possono essere ceduti con atto pubblico o scrittura autenticata. L'atto di cessione del credito deve essere notificato all'Ufficio delle entrate nonché al concessionario del servizio della riscossione. Il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'Ufficio delle entrate procede al recupero delle somme stesse.

### Ris. 103/E/2006 A.E.

Il credito IVA chiesto a rimborso può essere ceduto **parzialmente**.

Il contribuente può ottenere dal concessionario della riscossione il rimborso di € 516.456,90 (in tempi relativamente brevi) e poi cedere a un altro soggetto (es. factoring) il restante credito

**N.B. è ammessa solo una cessione unitaria (non frazionata:**

**nei confronti di un solo cessionario)**

[www.pdctax.com](http://www.pdctax.com)

## 7.3 Aspetti fiscali – Imposta di Registro

### DPR 131/1986 -Testo Unico Imposta di Registro

La base imponibile è costituita dal valore dell'azienda alla data dell'atto o, se questo prevede una condizione sospensiva, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi.

Per valore dell'azienda si intende quello **venale in comune commercio** (art. 51, DPR n. 131/1986).

Nel caso di beni soggetti ad aliquote diverse, le passività si imputano ai diversi beni in proporzione del loro rispettivo valore.

L'imposta di registro può essere posta a carico delle parti per pattuizione contrattuale.

## 7.3 Aspetti fiscali – Imposta di Registro

### Art. 2, DPR 460/1996

Ai fini dell'**accertamento con adesione**, il valore di avviamento è determinato:

- 1) Sulla base degli elementi desunti dagli **studi di settore**
- 2) In **difetto**, sulla base della **percentuale di redditività** applicata alla media dei ricavi accertati (in mancanza, dichiarati) negli ultimi tre periodi d'imposta, moltiplicata per 3 (\*)
- 3) Se **superiore**, applicando la percentuale di redditività corrispondente al rapporto tra il reddito di impresa e i ricavi accertati o dichiarati per il medesimo periodo).

(\*) Il moltiplicatore è ridotto a 2 in casi particolari (es. nuova attività)

## 7.3 Aspetti fiscali – Imposta di Registro

### Cassazione, n. 17221/2006

La pura constatazione della stipula di un contratto di affitto d'azienda con la successiva cessione separata di alcuni beni strumentali effettuata dal medesimo soggetto che ha concesso in affitto l'azienda, non è sufficiente a dimostrare la dissimulazione di un contratto di cessione d'azienda (per applicare l'IVA in luogo dell'imposta di registro).

## 7.4 Aspetti fiscali – ICI

Il trasferimento in corso d'anno di immobili compresi nell'azienda ceduta comporta l'obbligo di versamento dell'imposta:

- da parte del **cedente** da inizio anno sino alla data di efficacia della cessione
- da parte del **cessionario** per il resto dell'anno

Sia il cedente sia il cessionario dovranno presentare la dichiarazione/comunicazione annuale ICI al Comune nel quale è ubicato l'immobile .

Il D.L. 223/2006 ha soppresso, a decorrere **dall'anno 2007**, l'obbligo di presentazione della dichiarazione/comunicazione annuale ICI, ad esclusione delle comunicazioni per l'ottenimento di agevolazioni.

## 7.5 Aspetti fiscali – Accertamento

### Responsabilità in caso di accertamento

#### Art. 14, D.Lgs. 472/1997

Cedente e cessionario sono **solidalmente responsabili** per il pagamento dei tributi e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse o irrogate nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti.

La responsabilità solidale del cessionario non può eccedere:

- il valore dell'azienda acquistata;
- i debiti fiscali risultanti alla data del trasferimento dagli atti degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria

## 7.5 Aspetti fiscali – Accertamento

### Responsabilità in caso di accertamento

Gli Uffici finanziari sono tenuti a rilasciare all'interessato che ne faccia richiesta un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite, per le quali tuttavia i relativi debiti non siano stati soddisfatti



il cessionario è **liberato da ogni obbligazione** nel caso di certificato negativo e nel caso di mancato rilascio entro 40 gg. dalla domanda

## 7.6 Aspetti fiscali – Disciplina antielusiva


### Art. 37-bis DPR 600/73

Si applica alle seguenti operazioni:

1. ... (*omissis*)
2. ... negozi aventi a oggetto **il trasferimento** o il godimento **di aziende**;
3. la cessione di crediti

L'Amministrazione Finanziaria può disconoscere i vantaggi tributari derivanti da fatti, atti e negozi anche collegati tra loro se:

- Privi di valide **ragioni economiche**, e anche
- Diretti ad **aggirare obblighi e divieti** previsti dall'ordinamento tributario, e anche
- Diretti ad ottenere indebiti **riduzioni di imposte** o rimborsi



## 8. Diritto del lavoro

### 1. Diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

### 8.1 Diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

#### **Art. 2112 c.c.**

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

**FINALITA'**: garantire il lavoratore impedendone il licenziamento in conseguenza di trasferimenti aziendali.

**N.B.** la norma non inibisce il licenziamento individuale o collettivo per giustificati motivi o in particolari situazioni di crisi aziendale.

## 8.1 Diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

### **Art. 47, L. 428/1990**

Si applica alle aziende che impiegano più di 15 dipendenti.

Le parti (cedente e cessionario) devono comunicare:

- l'intendimento di procedere al trasferimento
- almeno 25 giorni prima della stipula dell'atto o del raggiungimento di un'intesa vincolante
- alle rispettive rappresentanze sindacali.

La comunicazione deve indicare:

- motivi del trasferimento
- conseguenze giuridiche
- conseguenze economiche e sociali per i lavoratori
- eventuali misure previste per i lavoratori.